

INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO LEGGITTIMA DIFESA NOI, DALLA PARTE DEI CITTADINI CHE VOGLIONO SENTIRSI SICURI A CASA PROPRIA!

- AUMENTO DELLE PENE DA 2 A 6 ANNI PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO
- NESSUN RISARCIMENTO A CHI VIENE A RUBARE A CASA NOSTRA IN CASO DI DIFESA
- NESSUN REATO E CONDANNA PER CHI SI DIFENDE A CASA PROPRIA DA LADRI E DELINQUENTI

SOSTIENI LA LEGGE
FIRMA PRESSO IL TUO COMUNE DI RESIDENZA

ITALIA
dei **VALORI**



N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LE COSE DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
24					
25	Documento di identità				
26	Documento di identificazione				
27	Documento di identità				

(*) Questo documento sarà riempito dagli uffici del Comune competente

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) (qualifica)

certifico che le n. (n. fevieri)) firme apposte in mia presenza dai sottoscritti sopra elencati e della cui identità personale sono certo, ovvero identificati con il documento segnato a margine di ciascuno - sono autentiche.

Il)

Timbro e firma (per esteso)

Il pubblico, alla tale che accanto a dove indicare la modalità di identificazione, la data e il luogo di identificazione, il proprio nome e cognome, la qualifica e il numero di identificazione, la propria firma per esteso ed il numero dell'ufficio.

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

(questo spazio sarà riempito dagli uffici del Comune competente)

COMUNE DI
 Il sindaco certifica che i cittadini italiani sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero e numero di ogni sottoscrizione.

IL SINDACO

.....

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
 Al sensi dell'art. 71 della Costituzione e dell'art. 48, in relazione all'art. 7, della Legge 25 maggio 1970 n. 352

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima
 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2016

VIDIMAZIONE
 IL SINDACO DEL COMUNE DI
 IL SINDACO DEL COMUNE DI
 IL SINDACO DEL COMUNE DI

Proposta di legge di iniziativa popolare contenente:

“Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”

RELAZIONE

Recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza l'esistenza di criminalità sempre più spietate e spericolate che si introducono nelle abitazioni o altri luoghi di privata dimora, compresi quelli ove viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Questa criminalità, per lo più volta a commettere delitti di rapina o di furto, pone costantemente a repentaglio l'altri e la propria incolumità, talora determinando legittime reazioni a difesa delle persone e dei beni. Siffatta criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, da luogo ormai ad una situazione che genera fortissimo allarme sociale e fa levitare la richiesta di rassegnazione. Mentre si auspica vivamente il rafforzamento delle misure collettive e individuali di protezione, anche attraverso il potenziamento delle forze di polizia e dell'intelligence trattandosi per lo più di bande e associazioni criminali, è ormai includibile ed urgente intervenire legislativamente nel senso di punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene (articolo 1, lettere a) e c)), escludendosi altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle stive di privata dimora, e di accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell'eccesso colposo (articolo 1, lettera d)), mentre il delitto sarà sempre punibile d'ufficio quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d'ufficio, come la rapina o il furto. Siffatto ampliamento legislativo della tutela, volto anche ad evitare il rischio di alimentare la cultura dello "sceriffo fai da te", cavalcata da forze politiche estremiste nei toni, ma imprudente nelle soluzioni, vuole invece costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali decisi a furti e rapine nei luoghi di privata dimora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone per bene, quale la risarcibilità del danno. Chi si introdurrà nei privati domicili sopra, dunque, di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni: "inquit sibi" ogni possibile conseguenza del proprio iniziale agire criminale (articolo 1). Per le stesse ragioni chi difende l'incolumità o i beni propri o altrui all'interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa (articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al primo comma le parole "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti "da uno a sei anni";
 - b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio";
 - c) Al quarto comma le parole "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "da due a sette anni";
 - d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Coloro che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsiasi danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma";

Art. 2

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunta il seguente paragrafo: "Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52".

1. Selezionati rintracciati sono intanto, al sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (ordine in materia di protezione dei dati personali), che il proprietario della sottoscrizione e ITALIA 191 V.V.L. 081, con sede in Roma Via Santa Maria in Via, 12, che è anche titolare dei dati compresi in questa rubrica, sono altresì intenzionati ad utilizzare per le sole finalità proprie della legge di cui è in materia il presente atto di questo tipo di dati, in base al presente decreto, secondo le modalità e con i meccanismi collegati. Sono altresì intenzionati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	L. COG. E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
1	Documento di identificazione				
2	Documento di identificazione				
3	Documento di identificazione				
4	Documento di identificazione				
5	Documento di identificazione				
6	Documento di identificazione				
7	Documento di identificazione				
8	Documento di identificazione				
9	Documento di identificazione				
10	Documento di identificazione				
11	Documento di identificazione				

N°	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	L. COG. E DATA DI NASCITA	COMUNE (in cui si è iscritti nelle liste elettorali)	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
12	Documento di identificazione				
13	Documento di identificazione				
14	Documento di identificazione				
15	Documento di identificazione				
16	Documento di identificazione				
17	Documento di identificazione				
18	Documento di identificazione				
19	Documento di identificazione				
20	Documento di identificazione				
21	Documento di identificazione				
22	Documento di identificazione				
23	Documento di identificazione				